

STATUTO del GRUPPO LABRONICO
(Testo approvato dall'Assemblea Generale il 24 Febbraio 2012)

Titolo I

Denominazione, Finalità, Durata

Art. 1 (Denominazione)

“GRUPPO LABRONICO” è denominazione esclusiva dell'Associazione senza finalità di lucro costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. del C.C. in continuità storica con l'atto fondativo del “Gruppo Labronico”, in Livorno il 15 luglio 1920 nel nome del pittore Mario Puccini, e degli atti successivi.

Art. 2 (Sede e logo)

Il Gruppo Labronico ha sede legale n Livorno, attualmente in Via Grande, 87.

Il cambiamento della sede nell'ambito della città di Livorno non comporta modifica al presente Statuto.

Il Gruppo Labronico è identificato dal logo registrato alla Camera di Commercio di Livorno, rappresentante una nave romana con vela latina interposta alla denominazione GRUPPO LABRONICO.

Art. 3 (Finalità)

Il Gruppo Labronico (di seguito Gruppo) ha lo scopo di promuovere l'attività artistica, in primo luogo tramite esposizioni di opere dei suoi Soci Cultori e più in generale di valorizzare e concorrere a valorizzare il patrimonio culturale della tradizione artistica labronica, in particolare organizzando, con i mezzi più validi e opportuni, ogni tipo di iniziativa intesa a diffondere il culto delle arti figurative, plastiche e visive.

Il Gruppo è istituzionalmente estraneo a qualsiasi tipo di attività economica connessa al mercato dell'arte, di autenticazione e di valutazione estetico-economica di opere d'arte ed è parimenti estraneo a similari attività e iniziative operate da persone associate al Gruppo.

Su motivata richiesta, il Gruppo può fornire informazioni storiche che risultino disponibili nel suo Archivio.

Il Gruppo è associazione apolitica e apartitica e si mantiene estraneo ad attività diverse dal proprio scopo.

Art. 4 (Durata)

Il Gruppo ha durata illimitata nel tempo.

Titolo II

Soci e Quote sociali

Art. 5 (Soci)

Gli associati al Gruppo (di seguito Soci) sono distinti in Soci Cultori, Soci Amatori e Soci Onorari.

Art. 6 (Soci Cultori e relativa modalità di ammissione)

Possono essere Soci cultori Artisti nati o stabilmente residenti a Livorno o che abbiano un forte legame artistico-culturale con Livorno, impegnati professionalmente o comunque con primaria continuità d'attività artistica in ogni libera espressione di arte figurativa, plastica e visiva.

L'ammissione dei Soci cultori è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto a maggioranza, con criterio selettivo basato sulla considerazione documentata della significativa attività artistica e delle riconosciute qualità dell'Artista proposto.

I nuovi Soci cultori sono ammessi a far parte del Gruppo Labronico su invito scritto del Presidente e dopo che l'Artista invitato abbia dato conferma scritta di accettazione.

Art. 7 (Soci Amatori e relativa modalità di ammissione)

Possono essere *Soci Amatori* coloro che, con esplicita accettazione delle finalità culturali del Gruppo e delle disposizioni dei suoi Organi statuari, ne facciano domanda scritta che è sottoposta a delibera d'ammissione del Consiglio Direttivo con le stesse modalità di voto.

Art. 8 (Soci onorari)

Sono dichiarati *Soci Onorari*

- quelle personalità che per loro significative opere di ingegno abbiano testimoniato continuativo impegno per lo sviluppo e la valorizzazione dell'arte labronica;
- i Presidenti Emeriti del Gruppo.

Art. 9 (Quota associativa)

I Soci Cultori e i Soci Amatori sono tenuti a pagare una quota annua d'associazione, la cui entità è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e comunicata ai Soci.

La quota annuale deve essere corrisposta entro il mese di febbraio, con le modalità comunicate dal Segretario-Tesoriere. È raccomandata la conservazione dell'attestato di pagamento.

Art. 10 (*Perdita della qualità di Socio*)

La qualità di Socio è perduta per decesso, recesso, decadenza o dichiarata indegnità.

Il Socio che intenda recedere dal Gruppo deve darne motivata comunicazione scritta, sulla quale si pronunzia il Consiglio Direttivo.

Qualora la comunicazione della volontà di recesso non sia stata data entro il 31 dicembre, il recedente è considerato Socio anche per l'anno successivo ed è di conseguenza tenuto al pagamento della relativa quota annuale, oltre che delle eventuali precedenti morosità.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare la decadenza del Socio che da oltre un triennio risulti oggettivamente irreperibile.

Il Consiglio Direttivo, esperiti i tentativi di recupero delle quote esigibili, può chiedere al Collegio dei Probiviri di dichiarare la decadenza del Socio che da un triennio non abbia assolto al versamento delle quote associative.

La perdita della qualità di Socio per indegnità è pronunciata con giudizio inappellabile dal Collegio dei Probiviri, a fronte di comportamento incompatibile con le finalità sociali del Gruppo o a comprovato grave danno morale o materiale arrecato al Gruppo.

Titolo III

Organi sociali

Art. 11 (*Assemblea dei Soci*)

L'Assemblea dei Soci è organo sovrano del Gruppo. L'Assemblea stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione, approva le modifiche statutarie, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, delibera sul bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di febbraio in Livorno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo per l'anno corrente, la cui documentazione è messa a disposizione dei Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea è altresì convocata in tutti i casi e per gli argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Presidente, sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 12 (*Modalità di convocazione*)

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo, con comunicazione scritta diretta a ciascun Socio almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione, con indicazione del giorno, ora di prima e seconda convocazione, luogo della riunione, elenco degli argomenti posti in discussione.

Art. 13 (*Diritto di voto*)

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni Socio ha diritto a un voto.

Art. 14 (*Delega*)

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, conferendo una delega nominativa scritta contenente l'indicazione dell'Assemblea per la quale è conferita. Le deleghe sono conservate in allegato al verbale dell'Assemblea.

Ogni Socio non può rappresentare più di 3 (tre) altri Soci.

Non possono essere conferite deleghe a membri del Consiglio Direttivo per l'approvazione dei Bilanci e per le deliberazioni afferenti la responsabilità del Consiglio stesso.

Art. 15 (*Validità dell'Assemblea*)

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni che hanno a oggetto modifiche allo Statuto, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 16 (*Presidenza dell'Assemblea*)

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita, il Presidente nomina un Ufficio di Presidenza, con un Segretario e due scrutatori, che lo coadiuvi nella verifica della regolarità delle deleghe e del diritto di voto degli intervenuti.

Il Presidente sovrintende all'ordinato svolgimento della discussione degli argomenti posti all'odg e ne sottoscrive il verbale con il Segretario.

Art. 17 (Commissione elettorale)

Le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri sono dirette dalla Commissione elettorale.

La Commissione è composta da 3 (tre) membri, scelti tra i Soci estranei al Consiglio uscente e non candidati a far parte del nuovo Consiglio.

La Commissione

- predispone la lista di almeno 10 (dieci) candidati eleggibili a comporre il Consiglio Direttivo e la lista di almeno 5 (cinque) nominativi per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori e dei Probiviri;
- verifica il diritto di voto degli intervenuti e la regolarità delle deleghe;
- sovrintende alle operazioni di voto e di scrutinio, e ne proclama i risultati.

Art. 18 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo del Gruppo ed è impegnato ad aver cura del suo progressivo sviluppo, curandone gli interessi morali, culturali ed economici.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo, redige i bilanci preventivi e consuntivi e li presenta al voto dell'Assemblea.

Art. 19 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio è liberamente eletto per voto nominale dall'Assemblea dei Soci. Esso è composto da 7 (sette) Consiglieri, almeno 2 (due) dei quali debbono essere Soci Cultori, e dura in carica 3 (tre) anni.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio stesso lo sostituisce nella sua prima riunione con il socio che abbia riportato, tra i non eletti, il maggior numero di voti e così via.

Il Consigliere subentrato dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui è entrato a far parte.

Art. 20 (Cariche interne)

Il Consiglio, dopo l'elezione, nomina al proprio interno:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario-Tesoriere
- l'Archivista
- l'Addetto Stampa.

Art. 21 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Le riunioni del Consiglio sono indette dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta dei Consiglieri o anche su domanda motivata e sottoscritta da almeno 10 (dieci) Soci.

La convocazione del Consiglio reca l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti all'odg.

Il Consiglio delibera con voto palese, salvo quanto previsto all'art. 6, a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in apposito libro,

Art. 22 (Il Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale e morale del Gruppo Labronico, in ogni forma e circostanza.

Egli cura le relazioni interne ed esterne del Gruppo; a suo nome resiste in giudizio; coordina la corretta esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla sua prima riunione.

Art. 23 (Il Segretario-Tesoriere)

Il Segretario-Tesoriere redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio; tiene archivio della documentazione contabile del Gruppo, ne conserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere del Consiglio e dell'Assemblea, provvedendo ove occorra alla loro pubblicità; aggiorna i ruoli dei Soci e attesta la regolarità del

pagamento delle quote associative; è responsabile delle risorse materiali del Gruppo, ne cura la gestione economica ed ha in consegna la cassa; redige e conserva le scritture contabili; firma con il Presidente i mandati di entrata e uscita autorizzati dal Consiglio; prepara con il Presidente lo schema di bilancio preventivo e consuntivo annuale; sovrintende al disbrigo di tutte le pratiche burocratiche e amministrative necessarie alla vita del Gruppo.

Art. 24 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri ed è eletto dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo, scegliendo da una lista di almeno 5 (cinque) nominativi predisposta dalla Commissione elettorale.

Il Collegio dei Revisori opera il controllo sulla correttezza dell'amministrazione contabile, redigendone una Relazione annuale prima dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 25 (*Collegio dei Proviviri*)

Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 (tre) membri di cui uno Socio Cultore ed è eletto dall'Assemblea con le stesse modalità stabilite per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio prende in esame le eventuali controversie di relazione tra i Soci e quelle tra essi e il Gruppo che gli siano sottoposte per competenza, sulle quali giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedura e con decisioni inappellabili.

Art. 26 (*Commissioni operative*)

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare per ogni Mostra del Gruppo o qualora se ne presenti la necessità, una "Commissione artistico-operativa" con specifico mandato, composta da Soci Cultori e Amatori, che affianchi il Consiglio nell'organizzazione e ordinamento della Mostra.

Titolo IV

Esercizi Sociali e Patrimonio

Art. 27 (*Esercizi Sociali*)

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo ne redige un Rendiconto economico e finanziario che entro lo stesso termine viene sottoposto, corredato del certificato dei Revisori dei Conti, all'approvazione dell'Assemblea insieme al Bilancio preventivo.

Art. 28 (*Patrimonio*)

Il patrimonio economico del Gruppo è costituito dalle entrate derivate dalle quote sociali, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e da ogni altra entrata, compatibile con la mancanza di scopo di lucro, che concorra a incrementare l'attivo sociale.

È espressamente vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

In caso di scioglimento ufficiale del Gruppo per qualsiasi causa, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità.